



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-11-2016 (punto N 22)

Delibera N 1075 del 02-11-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

L.r. 3/1994 e l.r. 10/2016. Contenuto dei corsi, modalità di iscrizione e rilascio delle abilitazioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere, delle abilitazione per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e dell'abilitazione per il controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	DISPOSIZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 10 del 09/02/2016 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 33/R del 26 luglio 2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 113 del D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R nel quale sono disciplinate le abilitazioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37, comma 4 e comma 4 bis e le altre abilitazioni;

Richiamato in particolare l'articolo 95 del D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R nel quale è disposto che sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale anche i conduttori di cani da traccia e/o da limiere abilitati dalla provincia;

Vista la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. prot. 054029 del 23 dicembre 2009 che riporta nell'allegato 2 il “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma” ed in particolare la prescrizione di preparare gli operatori per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma attraverso uno specifico corso con verifica finale con rilascio di apposito attestato;

Rilevata la necessità in ambito regionale di attivare opportune forme di monitoraggio della beccaccia, specie sulla quale, per le sue caratteristiche eco-etologiche, sussistono notevoli carenze di informazioni relativamente alla consistenza, alla fenologia di migrazione ed alle fluttuazioni stagionali di presenza in epoca di svernamento e migrazione pre-nuziale;

Considerata la necessità di provvedere all'abilitazione per il monitoraggio della beccaccia mediante il cane da ferma per consentire la raccolta e la successiva elaborazione scientifica dei dati acquisiti e utilizzati per la gestione sostenibile della specie;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato che il regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R è in fase di revisione al fine di aggiornare il testo normativo con il riordino delle competenze in materia di caccia e conseguentemente con le modifiche apportate alla l.r. 3/1994 e all'entrata in vigore della legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana approvata con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10;

Considerato che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 si rende necessario definire il contenuto dei corsi, le modalità di iscrizione e il rilascio

dell'abilitazione dei conduttori di cani da traccia , dei conduttori cani da limiere, dell'abilitazione per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e dell'abilitazione per il controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 come descritto nell'allegato A di cui al presente atto, al fine di assicurare una disciplina unitaria su tutto il territorio regionale;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015 che prevede che “La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per l'esercizio della funzione trasferita”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, in cui è definito il contenuto dei corsi, le modalità di iscrizione e il rilascio dell'abilitazione dei conduttori di cani da traccia, dei conduttore cane da limiere, dell'abilitazione per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e dell'abilitazione per il controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI